Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

FATTO

Il ricorrente deduce:

- di essere cointestatario di due buoni fruttiferi appartenenti alla serie “Q/P”;

- che i titoli sono stati sottoscritti in data 2.1.1989 e 7.7.1989 e sono stati emessi utilizzando moduli cartacei della serie “P” in data successiva al d.m. del 13.6.1986;

- che sul fronte dei buoni è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza “Q/P”;

- che sul retro dei buoni è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno;

- che in data 4.9.2020 presentava formale reclamo al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sugli stessi relativamente agli interessi dal 21° al 30° anno di durata e non secondo le condizioni deteriori applicate dall’intermediario in sede di richiesta di rimborso.

Su queste premesse, il ricorrente chiede *“che vengano riconosciuti e liquidati gli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul medesimo titolo”*.

L’intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che il ricorso sarebbe non ricevibile per incompetenza *ratione temporis*, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019 che ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei buoni trovi il suo momento genetico, *ex* art.1339 c.c., nella sottoscrizione del “contratto” che, nel caso di specie, è riconducibile

agli anni 1987 e 1989;

- che il ricorso sarebbe anche inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'Arbitro, poiché i titoli di risparmio sono mezzi di raccolta del risparmio che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente pubblico e la materia è interamente regolata da norme di carattere speciale;

- che i buoni fruttiferi di cui si discute, sul quale al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q";

- che, per il rilascio dei buoni della nuova serie "Q", sono stati utilizzati i moduli della serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal d.m. del 13.6.1986;

- che il timbro sul fronte dei titoli reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore;

- che il timbro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco, individua i nuovi tassi d'interesse applicati.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso non hanno fondamento, in considerazione dei noti e consolidati orientamenti dell'Arbitro.

Da una parte, infatti, l'Arbitro è competente a decidere perché il comportamento della cui legittimità si controverte, vale a dire la liquidazione dei buoni fruttiferi, è successivo all'1.1.2009, e la parte ricorrente contesta la conformità al regolamento contrattuale della liquidazione eseguita dall'intermediario. Sul punto si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 5676/2013.

Dall'altra parte, l'Arbitro è competente per materia perché le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* prevedono la sua competenza per le *"controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari"* ad eccezione di quelle *"attinenti ai servizi ed alle attività di investimento ed alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. ai sensi dell'art. 23 co. 4 del T.U.F."* (sez. I, § 4). Tale disposizione stabilisce che il titolo VI del T.U.B. non si applica al collocamento di prodotti finanziari. L'art. 1 co. 1 lett. u) del T.U.F. esclude dal novero dei prodotti finanziari *"i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari"*. E i buoni oggetto del ricorso non possono essere qualificati come strumenti finanziari perché non sono destinati alla negoziazione sui mercati.

Le Disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari *"si applica[no], oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario"* (sez. I, § 1). Sussiste quindi la competenza per materia dell'Arbitro nelle controversie aventi ad oggetto tali titoli (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 5676/2013).

Inoltre, *"l''incompetenza dell'ABF ad occuparsi della materia tributaria non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi … là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tale caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei buoni, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della*

prestazione dedotta in contratto" (Collegio Coordinamento ABF, decisione n. 6142/2020).

In relazione ai buoni fruttiferi oggetto del ricorso si osserva che: a) sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»; b) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno ed una indicazione di sintesi sui successivi dieci; c) i titoli sono cointestati e riportano la clausola di pari facoltà di rimborso; d) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro che indica le percentuali di rendimento crescenti per i soli primi venti anni.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio riguarda le condizioni di rimborso dei buoni oggetto del ricorso essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie "P" quando risultavano in collocamento i buoni della serie "Q". A seguito dell'emanazione del d.m. Tesoro del 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti erano stati convertiti ai tassi della serie "Q", a decorrere dall'1.1.1987.

I buoni oggetto del ricorso risultano essere stati emessi in epoca successiva all'emanazione del predetto d.m. e, dunque, in un momento in cui la serie "P" non era più in corso.

Sui buoni è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il citato d.m., recante *"Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni … di risparmio"*, agli artt. 4 e 5, ammetteva infatti la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie "P" purchè con l'apposizione di *"due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie "Q/P"; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 6142/2020, è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019 e 13979/2007, ha confermato la posizione espressa con la propria precedente decisione n. 5674/2013, affermando il seguente principio di diritto: *"a) nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della pubblica autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli; b) l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei buoni, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto"*.

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato: *"assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del d.m. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base*

dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). … In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al buono della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, merita di essere accolta".

In relazione alla questione del possibile regime "ibrido" che si verrebbe così ad instaurare, la decisione del Collegio di Coordinamento precisa che, "*in quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie "Q" per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie "P" per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento*".

In applicazione del principio di diritto come sopra enunciato dal Collegio di Coordinamento, il ricorso deve pertanto essere accolto, con riconoscimento in favore della parte ricorrente del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni oggetto del ricorso, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Sugli importi come sopra dovuti vanno applicati gli interessi legali dalla data del reclamo sino al saldo, come stabilito dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 5304/2013.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI